



n. 10
Ottobre 2020 - Anno LXVII

Direzione e amministrazione
Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

L'Agricoltore Ravennate



Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

CONFAGRICOLTURA

GIANSANTI CONFERMATO PRESIDENTE PER ACCLAMAZIONE, ELETTA LA NUOVA GIUNTA

Massimiliano Giansanti è stato confermato, per acclamazione, presidente di Confagricoltura. Unico candidato, guiderà la più longeva organizzazione professionale agricola per il prossimo quadriennio.

Romano, 46 anni, Giansanti è presidente di Agricola Giansanti srl e amministratore del Gruppo aziende agricole Di Muzio, con imprese agricole nelle province di Roma, Viterbo e Parma. Da un mese è anche vicepresidente del Copa, il Comitato delle organizzazioni agricole europee. Giansanti era entrato nel 2011 nella Giunta esecutiva di Confagricoltura dopo essere stato, precedentemente, presidente degli agricoltori romani e vicepresidente di Confagricoltura Lazio.

“Sono stati tre anni di intenso lavoro – ha dichiarato Giansanti – l'ultimo, quello che ha coinciso con il centenario della nostra associazione, condizionato anche dall'emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il settore agroalimentare, rimettendolo al centro dell'economia. Ci aspettano sfide importanti e per affrontarle abbiamo intrapreso un percorso in cui il confronto, la condivisione delle scelte e la possibilità di misurarsi devono essere un obiettivo comune per rendere Confagricoltura ancora più efficiente e autorevole”.

“Il mio impegno sarà totale – ha aggiunto – per contribuire a raggiungere obiettivi di

crescita sindacale sempre più ambiziosi. Con l'impegno di tutti saremo in grado di aumentare la capacità di produzione dell'agricoltura italiana, al fine di raggiungere la sovranità alimentare. Un traguar-



continua a pagina 2

Il Presidente Massimiliano Giansanti

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

È convocata l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, in prima convocazione sabato 31 ottobre 2020 alle ore 04,00 ed in **SECONDA CONVOCAZIONE nella giornata di GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020 alle ore 10,00, a CA' DI LUGO (RA)** presso l'**HOTEL RISTORANTE "ROSA DEI VENTI"** – **Via Fiumazzo n. 161** – con il seguente:

ORDINE del GIORNO

- Bilancio Consuntivo al 31/12/2019 e relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;
- Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2021;
- Relazione del Presidente;
- Varie eventuali.

Il bilancio consuntivo può essere consultato, tutte le mattine dal 28 ottobre 2020, presso la sede di Ravenna.

Ogni Socio può essere portatore di due deleghe. Non avrà diritto a partecipare all'Assemblea il Socio che risulti moroso per contributi associativi al 31 dicembre 2019. L'Assemblea, in seconda convocazione, delibererà validamente ai sensi degli Artt. 13-16-18 dello statuto vigente.

Il Presidente
ANDREA BETTI

IN QUESTO NUMERO

Giansanti confermato Presidente per acclamazione, eletta la nuova Giunta • Convocazione Assemblea Generale ordinaria dei soci • Comunicazione nostro servizio paghe per assunzioni 2021 • Mod. 26 denuncia di variazione colturale • Dichiarazione vitivinicola campagna 2020/2021 • Patronato ENPA • Sgravio contributivo straordinario Contributi dipendenti • Superbonus del 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismica • Scadenza novembre • Convenzione Geom. Danilo Bartolini.

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: **Daniilo Verlicchi** - Redazione: **Luisa Bagnara** - Collaboratori: **Stefano Dallatomasina, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Michela Merlo, Andrea Gaetano, Elena Cantoro, Paolo Scardovi, Matteo Faustini** - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolitostear, Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it

do ambizioso, ma a portata di mano per accompagnare le nostre aziende verso la massima capacità competitiva, garantendo la redditività delle imprese agricole e la valorizzazione del Made in Italy".

L'assemblea ha anche eletto i nove componenti della Giunta: entrano nell'esecutivo **Lamberto Frescobaldi**, presidente dell'omonima azienda vitivinicola toscana e consigliere dell'Accademia dei Georgofili; **Filippo Schiavone**, cerealicoltore, presidente di Confagricoltura Foggia, già vicepresidente dei Giovani Agricoltori Anga e attuale componente del Consiglio di amministrazione di Mutua Fima, nonché vicepresidente della Camera di commercio di Foggia.

Riconfermati **Luca Brondelli Di Brondello**, imprenditore cerealicolo e viticolo, al vertice degli agricoltori di Alessandria e di Enapra, l'ente di formazione di Confagricoltura; **Marco Caprai**, vitivinicoltore, già presidente di Confagricoltura Umbria; **Giordano Emo Capodilista**, imprenditore vitivinicolo, vicepresidente vicario

di Confagricoltura Veneto, già presidente di Confagricoltura e Anga Padova e del Consorzio Vini Colli Euganei Doc; **Sandro Gambuzza**, siciliano, operante nei comparti orticolo e olivicolo, già presidente di Confagricoltura Ragusa e della Camera di Commercio di Ragusa, attuale presidente di SAC spa (aeroporto internazionale di Catania) e consigliere della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia; **Matteo Lasagna**, allevatore, vicepresidente uscente di Confagricoltura, già presidente di Confagricoltura Mantova e di Confagricoltura Lombardia, consigliere di Confidi Systema; **Giovanna Parmigiani**, imprenditrice zootecnica, già vicepresidente di Confagricoltura Piacenza e presidente della Federazione Nazionale di Prodotto di Allevamenti Suini, è consigliere del Consorzio dei Salumi tipici piacentini; **Rosario Rago**, imprenditore orticolo specializzato nelle IV gamma, è vicepresidente di Confagricoltura Salerno e di Confagricoltura Campania.



La nuova Giunta di Confagricoltura

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA CAMPAGNA 2020/2021

In base alla circolare Agea 64944 del 02/10/2020 sono previsti come anno scorso le scadenze per le quali dovranno essere presentate entro il:

- 15 novembre la dichiarazione di vendemmia;
- 15 dicembre la dichiarazione di produzione vinicola.

Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:

- a) I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione vinicola dell'uva prodotta;
- b) I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con l'utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con l'utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) I produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con l'aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) I produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- g) I soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
- h) Le associazioni e le cantine cooperative.

La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.

Presso i nostri uffici devono presentarsi tutti i produttori che abbiano conferito l'uva raccolta e/o il prodotto ottenuto a seguito di lavorazione, relativa alla vendemmia del corrente anno a:

- Una o più cantine private;
- Cantina Privata e Cantina Sociale;
- Due o più cantine Sociali in qualità di socio conferenti in parte o fornitori non associati.
- I produttori di vino che effettuano la vinificazione con uve proprie e/o acquistate.

Invitiamo pertanto le aziende interessate a contattare i nostri uffici per la compilazione della suddetta pratica entro e non oltre l'11 Novembre 2020.

COMUNICAZIONE NOSTRO SERVIZIO PAGHE per ASSUNZIONI 2021

Tutti coloro che vogliono effettuare assunzioni di Operai a Tempo Determinato (avventizi) con decorrenza 01/01/2021 possono farlo presso i nostri uffici dal 23/11/2020 al 18/12/2020 oppure dal 02/01/2021 (data inizio lavoro 03/01/2021).

Si ricorda ai soci che la comunicazione di assunzione deve essere comunicata al Centro per l'Impiego entro il giorno precedente l'inizio della prestazione lavorativa. Le comunicazioni effettuate in ritardo sono soggette, in caso di accesso ispettivo, ad una sanzione amministrativa pari a € 100,00 in misura ridotta per ogni lavoratore.

MOD. 26 DENUNCIA DI VARIAZIONE CULTURALE

Si ricorda che entro il **30/01/2021** è **necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate** (Territorio), attraverso la compilazione del Modello 26, le **variazioni culturali effettuate nell'anno 2020, specialmente gli abbattimenti degli impianti arborei**.

Si invitano pertanto gli associati interessati a contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento per la redazione della pratica.

L'Agricoltore Ravennate

*una «finestra aperta» sul mondo
agricolo romagnolo*

Svolge le pratiche in:

Materia PREVIDENZIALE

- pensione di inabilità – assegno di invalidità – rinnovo assegno di invalidità
- pensione di vecchiaia – pensione di anzianità – pensione supplementare
- pensione ai superstiti
- ricostituzione pensioni per supplemento, contributi pregressi, motivi reddituali, altri motivi

Materia SOCIO-ASSISTENZIALE

- **assegno o pensione di invalidità civile**
- **pensione ciechi – pensione sordomuti**
- **indennità di frequenza**
- **indennità di accompagnamento**
- **assegno sociale**
- **consulenza e invio pratiche reddito di cittadinanza – reddito di emergenza**
- **indennità covid**
- **ammortizzatori sociali**

I nostri uffici:

RAVENNA

Via della Lirica, 61 - tel. 0544 506335/11
Via Antonelli, 4/6 - tel. 0544 200692

Email: ravenna@enapa.it

LUGO Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844

FAENZA Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111

SGRAVIO CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO CONTRIBUTI DIPENDENTI

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 di attuazione dell'art. 222, c. 2, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per le imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

In base al disposto normativo viene riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerea-

licole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese beneficiarie dello sgravio possono essere individuate tra quelle che svolgono un'attività identificata dai codici Ateco sotto riportati:

01.11 xx - Coltivazione di cereali

01.50 xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista

01.28 xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche

01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria

01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette

01.21.00 - Coltivazione di uva

01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

01.30 - Riproduzione piante

01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini

01.46.00 - Allevamento di suini

LA BCC crede nel pianeta terra



**Ambiente
Territorio**

Teniamo salde le radici nel nostro territorio per farlo crescere in modo responsabile. Ambiente, ecologia, rigenerazione urbana e valorizzazione delle eccellenze locali: ogni scelta che facciamo ci impegna a **tutelare le risorse del nostro territorio, promuovendo attività ad impatto sostenibile.**

#labccicrede Da sempre.



01.47.00 - Allevamento di pollame
 01.49.10 - Allevamento di conigli
 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
 01.49.40 - Bachicoltura
 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
 01.49.30 - Apicoltura
 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

Dalla dizione del decreto interministeriale si evince infine che nell'ambito di applicazione dell'esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

L'esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell'importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020.

In caso di superamento del budget complessivo, lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

L'esonero spettante ad ogni azienda non potrà inoltre superare l'importo di 100.000 euro, nel rispetto delle regole individuate dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 COVID"; in caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

L'esonero non riguarda la quota a carico del dipendente.

Dal decreto interministeriale non si evince alcuna indicazione in merito all'esclusione della quota INAIL dall'ambito di applicazione

dello sgravio, come invece indicato dall'INPS nel citato messaggio n. 3341/2020.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta a domanda dell'impresa interessata.

Nell'istanza di sgravio le imprese dichiarano gli aiuti concessi ovvero richiesti (in attesa di esito) nell'anno 2020, nel rispetto del «Quadro temporaneo» di cui sopra.

Le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione saranno definite dall'INPS, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, attraverso un'apposita circolare. Il decreto formalizza quanto anticipato dall'INPS con messaggio n. 3341 del 15/09/2020 relativamente alla sospensione dei versamenti del 16 settembre u.s., nelle more della definizione dell'istanza di esonero. Resta fermo che i datori di lavoro che hanno invece provveduto al regolare versamento della predetta contribuzione in scadenza lo scorso 16 settembre, potranno portare in compensazione – una volta definita la richiesta di esonero – le maggiori somme pagate con la contribuzione dovuta per i prossimi trimestri. In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Si precisa che Confagricoltura provvederà a verificare i codici ATECO delle aziende che dovranno versare contributi per il periodo decorrente tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020 e provvederà a inviare la relativa richiesta.

Per eventuali richieste di informazioni i soci possono contattare gli uffici paghe di Ravenna, Faenza e Lugo.

Superbonus del 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismica

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova detrazione del 110%, "Superbonus", per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a specifici interventi nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, e sulle disposizioni riguardanti l'opzione per la cessione a terzi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante ovvero per lo sconto da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi.

Le nuove disposizioni sul Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis del TUIR, per gli interventi antisismici (c.d. Sismabonus), ex art. 16 del D.L. n. 63/2013, e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), ex art. 14 del D.L. n. 63/2013.

Ambito soggettivo di applicazione del Superbonus del 110%

I beneficiari della detrazione sono le per-

sone fisiche che effettuano interventi agevolati (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni), in abitazioni, nei condomini, negli Istituti autonomi case popolari (IACP), nelle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nelle ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, nelle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/91, associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della L. n. 3838/2000, nonché nelle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999.

Il Superbonus si applica alle persone fisiche limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

Circa l'applicazione del Superbonus per

gli interventi effettuati da persone fisiche sui fabbricati rurali ad uso abitativo va evidenziato che la circolare ad oggi emanata, relativamente all'ambito oggettivo, individua le unità immobiliari oggetto dell'agevolazione in quelle residenziali situate nel territorio dello Stato. Pertanto, considerata la funzione preminente abitativa dei fabbricati rurali, ex art. 9, c. 3, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 133/94, si ritiene che per gli stessi sia possibile accedere all'agevolazione del Superbonus.

In ordine all'individuazione dei soggetti che utilizzano l'abitazione, in base ad un titolo idoneo, titolati a chiedere il beneficio in commento, segnatamente per quanto riguarda i fabbricati abitativi posseduti o detenuti da società semplici che conducono il fondo, si ritiene possano annoverarsi anche i soci (persone fisiche), a condizione, ovviamente, che sostengano direttamente le spese degli interventi, e che, al fine del mantenimento del requisito della ruralità, soddisfino i requisiti previsti dal predetto art. 9, c.3, n. 5) del D.L. n. 557/93, secondo cui il fabbricato può essere utilizzato quale abitazione anche "da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art.2 del D.Lgs. n. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Ai fini del diritto alla detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono

possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. Più in particolare, i soggetti richiedenti il beneficio devono:

- a) possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- b) detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possono fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'art. 5, c. 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla L. n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta L. n. 76/2016 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. E' necessario, inoltre, che:

- a) gli stessi soggetti siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
- b) le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Infine, ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.

Condomini

Relativamente agli interventi effettuati dai condomini, in considerazione della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai "condomini" e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilisti-

ca prevista dagli artt. da 1117 a 1139 c.c., ricordando che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una proprietà sui beni comuni dell'immobile. Ovviamente il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del c. c.

Ambito oggettivo degli interventi

L'Agenzia delle Entrate precisa che Il Superbonus spetta, sotto il profilo oggettivo, a fronte del sostenimento di spese relative a specifici interventi di riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche, "interventi trainanti", nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, "interventi trainati" effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio e su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, nonché su unità residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, possono essere sia "trainanti" che "trainati", mentre gli interventi su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio solo trainati.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici quando non aperti al pubblico). Gli interventi per essere ammessi all'agevolazione devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020). Infine, l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. d) del DPR n.380/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Tipi di interventi agevolati

Si riepilogano di seguito la tipologia degli interventi in relazione alla loro natura di interventi "trainanti" o "trainati" e dei conseguenti limiti di importi agevolabili.

Interventi "trainanti"

- a) l'isolamento termico delle superfici

opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;

- b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- c) antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (cd. sisma bonus). Al riguardo, la circolare ricorda che, in linea con la prassi in materia, la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110 per cento.

Per gli interventi di cui alla lettera a) il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari; a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità. Secondo l'esempio fatto in circolare nel caso di edificio composto da più di otto unità immobiliari il limite di 40.000 euro si calcola sulle le prime otto unità, mentre quello di 30.000 euro per le restanti unità. Per gli interventi indicati alla suddetta lettera b) negli edifici in condominio la detrazione è calcolata, con gli stessi criteri, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici fino a otto unità immobiliari, e di 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento di 48.000 euro si aggiunge a quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per gli stessi interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un

ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. Anche in tale caso, a tale limite, si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000).

Ai fini dell'accesso al Superbonus, i suddetti interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Per gli interventi antisismici, di cui alla lettera c), gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Il limite di spesa di 96.000 euro è previsto anche per il caso di acquisto di case antisismiche, mentre per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio, i 96.000 euro vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall'art. 15, c.1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento. Infine, gli interventi antisismici non soffrono della limitazione di due unità immobiliari su cui effettuare gli interventi, in quanto l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Interventi "trainati"

La detrazione maggiorata corrispondente al Superbonus spetta, inoltre, per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento, e per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 16 ter del citato D.L. n. 63

del 2013, a condizione che gli stessi interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, come già detto, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il Superbonus spetta, inoltre, anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici (trattasi degli edifici di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412/93), fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico ovvero per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh, sempreché tali interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui sopra.

Per gli interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, di cui all'art. 16 ter del D. L. n. 63/2013, il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Qualora l'edificio interessato sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Diritto e misura della detrazione spettante

La detrazione "potenziata" spettante è pari al 110% (Superbonus) della spesa sostenuta e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applica alla spesa per interventi sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i limiti di spesa su cui calcolare la detrazione, la stessa andrà ripartita, nel limite massimo di spesa detraibile costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli inter-

venti realizzati, tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari e ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del c.c.

Come tutte le detrazioni dall'imposta lorda, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso, il contribuente può, ancorché incapiente, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura. La detrazione va calcolata sul valore totale della fattura, cioè comprensivo anche dell'importo relativo all'IVA.

Infine, viene ricordato, che nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, l'agevolazione si trasmette, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene immobile.

Altre spese ammissibili al Superbonus

Rientrano tra le spese detraibili, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per l'apposizione del visto di conformità.

Rientrano altresì tra le spese ammissibili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse al tipo di lavori, come l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione, nonché alcuni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi quali le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, all'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi e per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico relativa all'occupazione dell'area per l'esecuzione dei lavori.

Cumulabilità delle agevolazioni

Per gli interventi che danno diritto alle agevolazioni in materia di riqualificazio-

ne energetica che non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus (es. interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus) continuano ad applicarsi le regole proprie previste dalla legislazione vigente. Ovviamente, nel caso di sovrapposizione delle normative agevolative, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. Mentre, qualora si effettuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (es. interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16 bis del TUIR esclusi dal Superbonus e "cappotto termico") il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e, ovviamente, siano rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura"). I fornitori, a loro volta recuperano il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Qualora più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o

esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, potendo i singoli condomini scegliere di beneficiare direttamente della detrazione spettante ovvero optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, mentre non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applica-

bile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L'opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Visto di conformità e asseverazioni

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

SCADENZARIO NOVEMBRE

16 Lunedì

• **I.V.A.:** Versamento dell'imposta per i contribuenti mensili (iva mese settembre 2020) e contribuenti trimestrali (iva terzo trimestre 2020).

• **I.R.P.E.F. Sostituti d'imposta:** versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.

• **I.N.P.S.:** Pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.

25 Mercoledì

• **Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

• **E.N.P.A.I.A.:** Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente. **L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.**

30 Lunedì

• **Modello redditi-unico 2020** – Termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni redditi ed irap per l'anno 2019.

Imposte e tasse da modello unico – Termine di versamento della 2^a rata di acconto delle imposte dovute relative all'anno 2020 (ires, irpef, irap, cedolare secca, ecc.).

• **UNIEMENS** – Unificazione DM10 ed Emens – **Termine ultimo** per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di ottobre 2020**.

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.

CONVENZIONE GEOM. DANILÒ BARTOLINI

Informiamo gli associati, di aver stipulato una Convenzione con il Geom. Danilo Bartolini, esperto in pratiche edilizie, catasto, misurazioni, ecc. ... **Per qualsiasi informazione contattare il Geom. Danilo Bartolini al numero 0544/39298, in Viale F. Baracca, 52 - Ravenna.**

NOSTRI LUTTI

È deceduto

il Dr. **Paolo Passanti**

di Ravenna

Nostro associato

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze



**PROMOZIONE
LUBRIFICANTI AMBRA™**

PREZZI SPECIALI
per gli acquisti dal 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE



Rivolgersi presso tutte le agenzie del Consorzio Agrario di Ravenna

**L'Agricoltore
Ravennate**  CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA


Questo periodico
è associato
all'Unione Stampa
Periodica Italiana

